



## **CORTE FEDERALE D'APPELLO**

### **III SEZIONE**

#### **RIUNIONE GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2017**

**1. Ricorso Sig. AGUS Mauro (all'epoca dei fatti accompagnatore ufficiale della Società Polisportiva Seulo 2010)**

avverso la sanzione dell'inibizione per anni 1 inflitta al reclamante, seguito deferimento del Procuratore Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, commi 6 e 9 C.G.S., nonché dell'art. 61, comma 1 delle NOIF – nota n. 7391/268 pf16-17 MS/MB/vdb del 17.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 51 del 13.4.2017)

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione a mesi 9.

**2. Ricorso ASD SPORTING DOMICELLA**

avverso le sanzioni:

1. inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Nunziata Giuseppe, all'epoca dei fatti Presidente della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 7, commi 1 Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle NOIF;
2. inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Foglia Aldo, all'epoca dei fatti Dirigente accompagnatore della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 C.G.S. in relazione agli artt. 7, commi 1 Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6, nonché 61, commi 1 e 5 delle NOIF;

**ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la decisione impugnata, rinvia gli atti al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania per l'esame di merito.





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

3. squalifica per giornate 5 inflitta al calc. Napolitano Raffaele, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 e 10 comma 2 C.G.S., nonché degli artt. 39 e 43 delle NOIF;
4. squalifica per giornate 3 inflitta al calc. Kobyliatsky Ivan, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5 e 10 comma 2 C.G.S., nonché degli artt. 39 e 43 delle NOIF;
5. penalizzazione di punti 3 e ammenda di € 450,00 inflitti alla società reclamante, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 12620/653 pfi16-17 MB/CS/ps del 15.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 125 del 22.6.2017)

### **3. Ricorso ASD SPORTING CLUB BRESCIA**

avverso le sanzioni:

6. inibizione per mesi 6 inflitta al sig. Di Loreto Ezio, Segretario della società reclamante, per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 5, commi 1 e 4 C.G.S.;
7. ammenda di € 200,00 inflitta alla società reclamante, per violazione dell'art. 5 bis, comma 1 C.G.S.;

seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 12399/1057 pfi16-17 GR/MB/pp del 9.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 73 del 15.6.2017)

### **4. Ricorso GSD PREGNANESE**

**per revisione ex art. 39 C.G.S.** avverso la sanzione dell'ammenda di € 650,00 inflitta alla reclamante per responsabilità oggettiva, seguito gara Oratorio Lainate

**PARZIALMENTE ACCOLTO**, e, per l'effetto, riduce la sanzione dell'inibizione al presofferto per il sig. Di Loreto Ezio e la sanzione dell'ammenda a € 50,00 per la società ASD Sporting Club Brescia.

**INAMMISSIBILE**





facebook.com/FIGC



twitter.com/vivo\_azzurro



instagram.com/vivoazzurro



youtube.com/figc  
youtube.com/vivoazzurro



+FIGC Vivo Azzurro - Nazionale Italiana Calcio

Rogazzi/GSD Pregnanese del 22.4.2017 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione di Legnano della LND - Com. Uff. n. 40 del 28.4.2017)

**5. Ricorso Sig. SANTOLAMAZZA Romolo ACCOLTO**, e, per l'effetto, annulla la sanzione inflitta. **(all'epoca dei fatti allenatore della società SSD Cynthia 1920)**

avverso la sanzione della squalifica per mesi 5 inflitta al reclamante, per violazione dell'art. 1 bis, comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38, comma 1 e 34 comma 1 Regolamento Settore Tecnico, nonché dell'art. 38, comma 1 delle N.O.I.F., seguito deferimento del Procuratore Federale – nota n. 11532/527 pf16-17 GT/ag del 19.4.2017 (Delibera della Commissione Disciplinare c/o il Settore Tecnico - Com. Uff. n. 293 del 13.6.2017)

